

Proposta di decreto n. PRDCS-111-2024
Struttura proponente: DIPARTIMENTO LABORATORIO REGIONALE
Responsabile del procedimento: raffaella.vacca

Decreto 99 del 06/08/2024

OGGETTO: Indicazioni in merito all'applicazione del tariffario relativo alle prestazioni laboratoristiche di ARPAL rese a titolo oneroso a favore di soggetti terzi pubblici o privati di cui al Regolamento n. 66/2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista e richiamata la Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 e ss.mm.ii. "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale";

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 15 marzo 2024 ad oggetto: "L.R. n. 20/2006: Nomina Commissario Straordinario dell'ARPAL";

Visto l'articolo 5, intitolato "Decreti ed atti del Direttore Generale", del vigente Regolamento sugli atti e provvedimenti di Agenzia;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Verificata la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia;

Visto l'art. 5 della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 e ss.mm.ii che prevede la possibilità per ARPAL di espletare attività non istituzionali a titolo oneroso, a patto che non venga arrecato pregiudizio all'attività istituzionale e che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA, nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese e del mondo delle professioni relativamente a:

- a) formazione;
- b) assistenza tecnica e supporto;
- c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici.

Preso atto che l'art. 5, comma 2 della L.R. n. 20/2006 e ss.mm.ii. prevede che gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività non istituzionali a titolo oneroso concorrono al finanziamento delle spese istituzionali di ARPAL;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale di ARPAL n. 66 del 20/03/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE Regolamento aziendale delle prestazioni laboratoristiche di ARPAL rese a titolo oneroso a favore di soggetti terzi pubblici o privati" che regola le prestazioni laboratoristiche di ARPAL rese a titolo oneroso a favore di soggetti terzi pubblici o privati al fine di delineare il limite fra attività istituzionali e non istituzionali;

Considerato che ARPAL ha adottato un proprio tariffario delle prestazioni rese a titolo oneroso che comprende, tra l'altro, le attività in argomento;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 33 del 15/02/2022 "Nuove indicazioni in merito all'applicazione del tariffario relativo alle verifiche impiantistiche. Modifiche al Decreto n. 1212 del 08 luglio 2020";

Considerato che in funzione dei ricavi di Agenzia non si ritiene opportuno, in via ordinaria, praticare una riduzione delle tariffe a titolo di sconto in forma indiscriminata con esclusione dei seguenti casi:

- Convenzioni con Ordini professionali/Associazioni di categoria a favore dei professionisti loro iscritti;
- Convenzioni con Enti nell'ambito di progetti di ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici;

Considerato che nel caso di Convenzioni con Ordini professionali/Associazioni di categoria a favore dei professionisti loro iscritti, possano essere adottati i medesimi indirizzi applicativi/operativi già adottati con DDG n. 33/2022, prevedendo che lo scostamento massimo che può essere applicato alle tariffe in vigore nel tempo è del 15%, salvo eventuali deroghe da autorizzare singolarmente su proposta del Dirigente Responsabile sulla base dell'entità delle attività annuali minime assicurate;

Considerato altresì che per le Convenzioni con Enti nell'ambito di progetti di ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici si opererà con valutazioni caso per caso, verificato l'interesse che i progetti rivestono per l'Agenzia, su proposta del Dirigente Responsabile;

Visto il parere del Direttore Amministrativo, espresso per quanto di competenza in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 5, della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 e ss.mm.ii;

Dato atto che la richiamata D.G.R. n. 241 del 15/03/2024 autorizza il Commissario Straordinario anche all'esercizio delle funzioni del Direttore Scientifico ai sensi dell'art. 16, commi 2-bis e 2-ter della L.R. n. 20/2006, e che pertanto il parere di cui all'art. 16, comma 5, della stessa Legge Regionale non è acquisito;

Su proposta del Direttore del Laboratorio Regionale,

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di stabilire che, nel caso di Convenzioni stipulate fra l'Agenzia e Ordini professionali/ Associazioni di categoria, per prestazioni laboratoristiche di ARPAL rese a titolo oneroso a favore dei professionisti loro iscritti, espletate in conformità al Regolamento di cui al DDG n. 66/2024, lo scostamento massimo che può essere applicato alle tariffe in vigore nel tempo è del 15%, salvo eventuali deroghe da autorizzare singolarmente su proposta del Dirigente Responsabile sulla base dell'entità delle attività annuali minime assicurate;
2. di stabilire altresì che per le Convenzioni con Enti nell'ambito di progetti di ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici, per prestazioni laboratoristiche di ARPAL rese a titolo oneroso, si opererà con valutazioni tariffarie caso per caso, verificato l'interesse che i progetti rivestono per l'Agenzia, su proposta del Dirigente Responsabile;
3. dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di Agenzia;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale nanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e ss.mm.ii.

il Commissario Straordinario
dott. Elisabetta Trovatore

Per il parere espresso

il Direttore Amministrativo
dott. Simona Lottici

Allegati:
Parere Direttore Amministrativo